# SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 APRILE 1970 [1]

# La Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit, SA, contro Commissione delle Comunità europee

**Causa 65-69**

## Massime

*Atti di un'istituzione — Regolamento — Nozione (Trattato CEE, art. 189)*

La circostanza che una disposizione generale riguardi i vari destinatari in modo diverso non può, di per se stessa, privarla del carattere normativo.
Al contrario, è insito nella natura di una disposizione generale che la sua uniforme applicazione abbia effetti diversi nei confronti degli interessati, a seconda della loro situazione o attività particolare.

Nella causa 65-69

LA COMPAGNIE D'APPROVISIONNEMENT, DE TRANSPORT ET DE CRÉDIT, SA, con sede in Parigi, assistita dall'avv. André Vidart, patrocinante dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34/B/IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Armando Toledano-Laredo, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques H. J. Bourgeois, in qualità di consulente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione che fissa a 58,49 FF la tonnellata la sovvenzione per il frumento tenero e il frumento segalato

1 — Lingua processuale : francese.

(voce 10.01 A della tariffa doganale) di cui all'allegato contemplato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) della Commissione 22 agosto 1969 n. 1670, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti da cui trae origine la controversia e le fasi del procedimento si possono riassumere come segue :

In seguito alla svalutazione del franco francese, il Consiglio delle Comunità europee decideva, l'11 agosto 1969, di non modificare il valore dell'unità di conto e di adottare, invece, un regolamento relativo a talune misure intese ad evitare un troppo brusco adattamento alla nuova situazione dei prezzi francesi dei prodotti oggetto di un'organizzazione comune di mercato. A tal fine, il regolamento 1586/69 del Consiglio (GU 1969, L 202/1) stabilisce fra l'altro che, per un determinato periodo, i prezzi d'intervento che devono essere pagati dalle autorità francesi (in uc) possono essere diminuti dell'11,11 % (artt. 1 e 2). Per evitare che da tale situazione possano derivare difficoltà negli scambi, l'articolo 3 stabilisce che la Francia concede sovvenzioni all'importazione e riscuote importi di compensazione all'esportazione. Infine, l'articolo 8 attribuisce alla Commissione i poteri necessari per fissare le modalità di applicazione di tali disposizioni, modalità che comprendono « in particolare la fissazione degli importi... delle sovvenzioni all'importazione e degli importi di compensazione all'esportazione ».

Oggetto della presente controversia è il regolamento 22 agosto 1969 n. 1670 (GU L 214/1), col quale la Commissione ha fissato dette modalità d'applicazione per i settori dei cereali e del riso, ed in particolare l'articolo 2, che recita : « Le sovvenzioni accordate dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione sono fissati nell'allegato ».

La ricorrente impugna la fissazione a 58,49 FF la tonnellata della sovvenzione all'importazione di frumento tenero e di frumento segalato, di cui all'allegato contemplato dall'articolo 2 del regolamento 1670/69. Essa sostiene che, nel fissare a 58,49 FF la tonnellata questa sovvenzione — unica impugnata —, la Commissione ha considerato che il prezzo del frumento in Francia

non è aumentato, ma non ha tenuto conto del fatto che sono nel frattempo aumentati il prezzo cif Anversa e i prezzi cif molino Parigi, cosicché l'aumento del prezzo del frumento importato è stato maggiore di quanto avrebbe implicato la sola svalutazione del franco francese : infatti, invece di passare a 68,29 FF, come calcolato dalla Commissione, il prezzo è salito al livello di 70,22 FF il quintale. La Commissione ha perciò violato i regolamenti 1586/69 del Consiglio e 1670/69 della commissione, come pure il principio della parità di trattamento, sancito dal trattato.

Il ricorso è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 ottobre 1969.

Con memoria incidentale del 26 novembre 1969, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, basata sull'articolo 173, 2° comma, del trattato CEE, ed ha chiesto l'applicazione dell'articolo 91 del regolamento di procedura.

La ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito a tale eccezione il 19 dicembre 1969.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione d'irricevibilità.

Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 17 febbraio 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1970.

## II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

— annullare la decisione impugnata, con tutte le conseguenze di diritto e spese;

— statuire che la Commissione deve adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della pronunzianda sentenza, con le stesse conseguenze di diritto;

— in subordine, disporre tutti i provvedimenti istruttori necessari ai fini di cui sopra.

La *convenuta*, nella memoria incidentale, conclude che la Corte voglia :

statuire, in conformità all'articolo 91 del regolamento di procedura, sulla ricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, e quindi

— dichiarare l'irricevibilità del ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Nella memoria di risposta sulla domanda incidentale, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

— respingere l'eccezione sollevata con la memoria incidentale e dichiarare ricevibile il ricorso;

— rinviare perciò al merito, in conformità all'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di procedura;

— condannare la Commissione alle spese dell'incidente.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti sulla questione della ricevibilità

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

La *convenuta* sostiene, in primo luogo, che il regolamento 1670/69 ha certamente, in complesso, portata generale, in quanto fissa, per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune di mercato nei settori dei cereali e del riso, le modalità d'applicazione delle misure previste dal regolamento 1586/69 del Consiglio. La questione sollevata dal ricorso è perciò quella del se la disposizione impugnata costituisca un'eccezione al riguardo, nel senso che non abbia veramente carattere normativo, ma possa essere assimilata ad una decisione riguardante direttamente ed individualmente la ricorrente. In questa direzione la convenuta sviluppa i suoi argomenti.

Dopo aver illustrato la situazione derivante dalla svalutazione del franco francese e, d'altro canto, dall'adozione del regolamento 1586/69 del Consiglio, la convenuta sostiene che la fissazione di sovvenzioni all'importazione e di

importi compensativi all'esportazione, per il frumento tenero ed il frumento segalato, fa parte integrante del regime istituito dal regolamento 1586/69 del Consiglio ed attuato col regolamento 1670/69 della Commissione.

D'altro canto, secondo la convenuta, la norma che fissa la sovvenzione all'importazione ha portata generale, per le seguenti considerazioni :

— la norma in questione si applica a fattispecie obiettivamente determinate;

— essa produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone (e di negozi) generalmente e astrattamente determinabili in ragione della loro partecipazione al mercato del prodotto in questione.

Da quest'ultima considerazione risulta anche l'impossibilità, per la ricorrente, di sostenere che la decisione che fissa la sovvenzione all'importazione la riguardi individualmente, in quanto manca qualsiasi elemento che consenta di distinguerla dagli altri partecipanti al mercato di cui trattasi.

Ritenendo superfluo verificare se la disposizione impugnata riguardi direttamente la ricorrente, la convenuta conclude che il ricorso è irricevibile.

La *ricorrente* assume, in primo luogo, ch'è opportuno esaminare se la disposizione impugnata la riguardi direttamente ed individualmente, senza indugiare in un preventivo esame *in abstracto* della natura della norma stessa. In proposito, essa richiama la sentenza 40-64 (Sgarlata ed altri c. Commissione CEE, Raccolta XI-1965, pag. 271 e segg.).

Essa rileva poi di non contestare assolutamente il principio della sovvenzione all'importazione del frumento tenero e del frumento segalato, bensì la fissazione di tale sovvenzione a 58,49 FF la tonnellata. Secondo la ricorrente, non si può negare che il provvedimento la riguardi senz'altro direttamente e individualmente, dal momento che, a causa dell'ammontare stabilito, essa subisce una perdita di 19,30 FF la tonnellata, o di 1,93 FF il quintale, di cereali importati. È evidente che l'aumento dei prezzi cif molino non è identico per tutte le imprese importatrici di frumento, e che tali prezzi variano necessariamente a seconda dell'ubicazione dello stabilimento. Perciò, sebbene si tratti di fissare una cifra forfettaria, si dovrebbe tener conto dell'indicato aumento del costo di produzione. Comunque, non si può affermare che tutte le imprese interessate siano colpite nello stesso modo, il che è sufficiente perché sia disattesa su questo punto la tesi sostenuta nella memoria incidentale.

La ricorrente assume inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, il concetto di individualità non implica necessariamente l'ipotesi che una sola persona fisica o giuridica sia colpita dal provvedimento litigioso, ma autorizza senz'altro quella di una lesione nei confronti di più persone, purché queste siano chiaramente identificabili e la loro attività si svolga nell'ambito di uno stesso centro di commercializzazione. È questo appunto il caso nostro, poiché le imprese interessate erano note come tali alla Commissione alla data dell'atto impugnato, unica data da prendere eventualmente in considerazione.

D'altra parte, la disposizione impugnata riguarda direttamente la ricorrente, a causa delle perdite ch'essa subisce in seguito alla fissazione della sovvenzione a 58,49 FF la tonnellata.

## In diritto

1 Con atto depositato il 22 ottobre 1969, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del regolamento della Commissione CEE 22 agosto 1969 n. 1670 — relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito

alla svalutazione del franco francese (GU n. L 214/7) — in quanto fissa a 58,49 FF la tonnellata la sovvenzione all'importazione di frumento tenero e di frumento segalato, di cui all'allegato contemplato dall'articolo 2 del regolamento.

2 Con memoria incidentale, depositata nella cancelleria il 26 novembre 1969, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, sostenendo che il provvedimento impugnato è un regolamento e non riguarda individualmente la ricorrente.

3 È necessario quindi esaminare, alla luce dell'articolo 173 del trattato, se la disposizione che costituisce oggetto del ricorso non abbia solo l'apparenza di un regolamento e non sia, in realtà, una decisione che riguarda individualmente la ricorrente.

4 Adottato in forza dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio CEE 11 agosto 1969 n. 1586, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (GU n. L 202/1), il regolamento litigioso fa parte di un complesso di norme destinate ad adeguare il funzionamento dei sistemi d'intervento, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, alla svalutazione del franco francese, avvenuta l'8 agosto 1969.

5 Le misure di cui trattasi consistono, principalmente, nell'applicare determinati coefficienti, corrispondenti alla svalutazione del franco francese rispetto all'unità di conto, a certe somme che la Francia deve pagare o riscuotere in funzione della politica agricola comune. Esse precisano inoltre, per i vari prodotti, l'ammontare definitivo in franchi francesi.

6 La ricorrente, riconoscendo il carattere generale e, quindi, normativo di queste misure, ammette che la fissazione degli importi compensativi all'esportazione, e delle sovvenzioni all'importazione, per il frumento, la farina ed il frumento segalato, fa parte integrante dell'operazione di adattamento ed ha perciò, in linea di principio, una portata generale.

7 Tuttavia, il tasso litigioso, fissato a 58,49 FF la tonnellata di frumento importato, colpirebbe in modo ineguale le imprese interessate, poiché viene calcolato senza tener conto della varia incidenza dell'aumento di taluni elementi del costo di produzione, in particolare delle spese di trasporto cif da pagarsi in divise estere.

8 Poiché queste spese variano a seconda dell'ubicazione dell'impresa, la fissazione dell'ammontare controverso non avrebbe effetto generale ed uniforme, ma riguarderebbe i singoli importatori francesi in modo diverso, e quindi individualmente.

9 La circostanza per cui una disposizione generale riguarda i vari destinatari in modo diverso non può, di per se stessa, privarla del carattere normativo.

10 Al contrario, è insito nella struttura di una disposizione generale che la sua uniforme applicazione abbia effetti diversi nei confronti degli interessati, a seconda dalla loro situazione o attività particolare.

11 D'altro canto, nel ritenere che la disposizione impugnata la riguardi individualmente, la ricorrente sembra basarsi su un'errata valutazione dello scopo delle misure di cui si tratta.

12 Queste non tendono a realizzare una compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla svalutazione del franco francese, a favore degli operatori economici, che verrebbero così a trovarsi in una situazione immutata, essendo posti nel nulla, nei loro confronti, gli effetti di tale svalutazione.

13 Al contrario, astenendosi dall'intervenire nella varietà degli effetti individuali che la detta svalutazione avrebbe potuto comportare per i singoli operatori o gruppi di operatori, queste misure tendono esclusivamente a trarre le conseguenze quasi automatiche della svalutazione riguardo al sistema di prezzi, in unità di conto, previsto dal regime agricolo comunitario.

14 Queste misure, ivi compresa la disposizione impugnata, hanno quindi natura normativa e non riguardano individualmente la ricorrente.

15 Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

Sulle spese

16/18 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese processuali vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 173 e 189,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

**1° Il ricorso è irricevibile.**

**2° La ricorrente è condannata alle spese.**

Così deciso a Lussemburgo, il 16 aprile 1970.

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 aprile 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

(vedasi causa 63-69, pag. 213)